

Bolzano, 3 Novembre 2015

Oggetto: Maxi ammortamenti beni materiali strumentali

Gentile Cliente,

in allegato ci permettiamo di informarla anticipatamente in merito all'agevolazione fiscale prevista nella Bozza della - Legge di Stabilità 2016 - (approvata dal Consiglio dei Ministri il 15 ottobre ed attualmente in discussione in Parlamento) sull'acquisto di beni ammortizzabili - "Maxi ammortamenti".

L'agevolazione in oggetto consiste nella maggiorazione, da un punto di vista fiscale, del costo di acquisizione del **40%** - sotto forma di maggiori quote di ammortamento - per tutti gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi acquistati nel periodo dal **15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016**.

Il costo di acquisto di un bene materiale pari a 100 potrà essere dedotto fiscalmente per un valore di 140 in quote costanti sulla base del coefficiente di ammortamento.

In caso di cessione del bene acquistato e non completamente ammortizzato non si dovrà considerare la maggiorazione del 40 per cento nel determinare la plusvalenza/minusvalenza ai fini fiscali.

L'agevolazione riguarda solo le imposte sui redditi e non ha alcun effetto sull'IRAP.

Requisiti soggettivi

Il beneficio fiscale compete a coloro che esercitano un attività di impresa - indipendentemente dalla natura giuridica - e agli esercenti arti e professioni.

Requisiti oggettivi

- L'agevolazione si applica a tutti i beni materiali strumentali per i quali il coefficiente di ammortamento è superiore al 6,5%. Il beneficio riguarda anche i mezzi di trasporto non esclusivamente utilizzati nell'esercizio di impresa (autovetture, motocicli); Secondo l'attuale bozza di legge, **sono esclusi dall'agevolazione, oltre i beni a più lunga vita utile come per esempio i fabbricati e le costruzioni; il beneficio non compete per i beni immateriali;**Relativamente agli acquisti di veicoli nuovi effettuati nel predetto

Attivi dal 1976

periodo, oltre all'incremento del 40% del costo di acquisizione, è previsto l'aumento nella medesima misura (40%) dei limiti di deducibilità di cui all'art. 164, comma 1, lett. b), TUIR (così, ad esempio, il limite di € 18.075,99 passa a € 25.306,39).

- L'agevolazione spetta sia per l'acquisto in proprietà del bene strumentale che per l'acquisizione mediante leasing finanziario;
- Requisito della novità: i beni strumentali **devono essere nuovi**; in particolare l'agevolazione non è ammessa se il bene strumentale è già stato utilizzato da parte del cedente o da parte di altri soggetti;
- Criterio temporale: gli investimenti in beni strumentali nuovi devono essere effettuati **dal 15 ottobre 2015 fino al 31 dicembre 2016**; (le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa o successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale).

Con l'approvazione definitiva della Legge di Stabilità 2016 e nel caso di eventuali modifiche forniremo ulteriori dettagli relativi all'agevolazione.

Servizi Aziendali rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Cordiali Saluti

- SERVIZI AZIENDALI -